



Revisione totale dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

Il 1° gennaio 2010 il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore la revisione totale dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM). Tale revisione comprende un adeguamento della legislazione svizzera a quella dell'Unione Europea (UE) e una nuova competenza per l'esecuzione.

Adeguamento della legislazione svizzera a quella dell'UE

Con la revisione totale della OCEM (RS 734.5) il diritto svizzero viene adeguato alla direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. In tal modo viene semplificata l'importazione e l'esportazione di apparecchi tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

Rispetto al diritto anteriore scaturiscono essenzialmente i seguenti emendamenti:

- il campo di applicazione dell'ordinanza viene precisato. L'ordinanza regola l'immissione in commercio di apparecchi e l'installazione di impianti fissi, il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità come pure il controllo degli apparecchi immessi in commercio e degli apparecchi e degli impianti fissi in servizio (art. 1).
- le eccezioni (apparecchi e impianti, che non rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza) sono descritte più dettagliatamente (art. 3).
- per gli apparecchi e gli impianti fissi i requisiti principali nel campo della compatibilità elettromagnetica vengono descritti in maniera esplicita (art. 4).
- vengono descritte le procedure messe a disposizione dei fabbricanti per valutare la conformità degli apparecchi (art. 8 e allegati 1 e 2).
- la documentazione tecnica deve essere allestita per tutti gli apparecchi senza eccezione (art. 11).
- ad ogni apparecchio deve essere applicato almeno un contrassegno

che ne consenta un'identificazione univoca (art. 13).

- ogni apparecchio deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni, tra l'altro tutte le indicazioni sui provvedimenti da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio al fine di garantire che esso adempia i requisiti principali quando è utilizzato. Le informazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita in Svizzera; nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali (art. 14).
- secondo le disposizioni transitorie gli apparecchi possono essere immessi in commercio conformemente alle prescrizioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Gli impianti fissi possono essere messi in servizio conformemente alle prescrizioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (art. 25).

Nuova competenza per l'esecuzione

Secondo il diritto anteriore nel campo della compatibilità elettromagnetica la responsabilità era suddivisa in tre parti. Ad eccezione degli impianti di telecomunicazione, che erano sotto la responsabilità dell'Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, la compatibilità elettromagnetica era di competenza dell'Ufficio federale dell'energia UFE. La sorveglianza del mercato per gli impianti di telecomunicazione era di competenza dell'UFCOM e per tutti gli altri apparecchi era di competenza dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

Secondo il nuovo diritto la responsabilità per l'esecuzione della OCEM è esclusivamente dell'UFCOM. Alla base di questo trasferimento di competenze vi erano principalmente le seguenti considerazioni:

- la sorveglianza della compatibilità elettromagnetica è un aspetto importante dei servizi di telefonia;
- è sempre meno possibile separare la compatibilità elettromagnetica dall'utilizzo dello spettro delle frequenze di segnale;
- l'UFCOM dispone delle conoscenze nel campo della compatibilità elettromagnetica e collabora già a livello internazionale nei comitati, che si occupano di questa tematica.

In tal modo, qualora nel quadro del controllo successivo di prodotti elettrici a bassa tensione vengano riscontrati difetti riguardo alla compatibilità elettromagnetica, l'ESTI potrà notificarli all'UFCOM. Per ragioni di completezza viene inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che la prova della compatibilità elettromagnetica secondo le disposizioni della OCEM fa tuttora parte delle condizioni per la concessione del contrassegno facoltativo di sicurezza ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26).

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
Fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3
1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17
Fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch